



SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE

IL RESPONSABILE

MARCO CALMISTRO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2012. 0071052
del 19/03/2012



Alle Amministrazioni Prov.li
Assessorati Agricoltura

Alle Comunità Montane

Alle Unione di Comuni

Al Nuovo Circondario Imolese

e p.c.

Alle Organizzazioni di categoria
della Regione Emilia-Romagna

Oggetto: riconoscimento della qualifica I.A.P. in capo a socio di società di persone non amministratore

Sono state segnalate in diverse occasioni situazioni in cui il richiedente la qualifica di Imprenditore Agricolo Professione (di seguito I.A.P.), pur essendo socio di società di persone non ricopre, da statuto, compiti di amministrazione della medesima società.

Il principio secondo il quale tutti i soci concorrono all'amministrazione della società è derogabile dall'atto costitutivo: permane in tal caso al socio non amministratore il diritto di informazione e il diritto di rendiconto.

L'ipotesi succitata, tuttavia, ha implicazioni notevoli sul riconoscimento della figura di I.A.P.

Come noto il comma 3, art. 1 del D. Lgs. 99/2004 e successive modifiche prevede quanto segue:

“Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) abrogato

Viale della Fiera, 8
40127 Bologna

tel 051.527.4319 - 527.4424
fax 051.527.4669

agrsai1@regione.emilia-romagna.it
PEC: agrsai1@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.”

Come ben evidente, appare significativo che l'acquisizione della qualifica professionale della società sia connessa alla presenza di soci o amministratori professionalmente identificati soprattutto se si considera che, specie nel caso di società I.A.P., i soggetti che il legislatore indica come capaci di trasferire la qualificazione professionale possono essere assolutamente estranei alla società.

Si rileva, tuttavia, che ciò che comporta l'attribuzione della qualifica professionale dal singolo alla società non è tanto la qualità di socio, ma quella di amministratore.

Del resto nel caso di società di capitali, la società viene riconosciuta I.A.P. se almeno un amministratore è professionalmente qualificato: l'amministratore non necessariamente deve essere socio, potendo anche essere soggetto estraneo alla società (art. 2380-*bis* c.c.).

Nelle società a base personale, la qualifica di amministratore I.A.P. deve accompagnarsi a quella di socio, ma ciò che rileva è la prima qualifica e non la seconda: del resto la necessaria coincidenza del ruolo di amministratore con la posizione di socio rileva non solo dalla precisazione che nelle società in accomandita semplice la qualifica professionale deve essere posseduta da almeno un socio accomandatario (che è amministratore), ma anche dalla circostanza che nelle società di persone il potere di amministrare è sempre affidato ai soci (art. 2257 c.c.).

Pertanto l'elemento comune, nelle diverse forme societarie, al fine del riconoscimento della qualifica di I.A.P. in capo alla società medesima, è proprio la figura di amministratore, che deve essere declinato, secondo la seguente precisazione:

- nelle società di persone, il socio dovrà essere anche amministratore della società;
- nelle società cooperative l'amministratore deve essere anche socio;
- nelle società di capitali può anche non esserci alcun legame con la società, fatta eccezione per il contratto di amministrazione.

Si segnala pertanto questo aspetto da valutare in occasione di richieste di qualifica I.A.P. in capo a società di persone in cui si rilevi la mancata coincidenza tra socio e amministratore.

Infine permane invariato quanto previsto dal comma 3.bis dell'art. 1 che dispone che “la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società”.

Cordiali saluti.

Dott. Marco Calmistro

